

**Università degli Studi di Parma**  
**FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA**

**REGOLAMENTO DIDATTICO DEL**  
**CORSO DI LAUREA IN LOGOPEDIA**

*(abilitante alla professione sanitaria di Logopedista)*

**I N D I C E**

Art. 1	Finalità
Art. 2	Titoli e corsi di studio
Art. 3	Organi del Corso di Laurea
Art. 4	Crediti formativi universitari
Art. 5	Requisiti di ammissione al corso di Laurea in Logopedia
Art. 6	Tipologia delle forme didattiche
Art. 7	Tipologia degli insegnamenti
Art. 8	Frequenza ai corsi e apprendimento autonomo
Art. 9	Impegno didattico dei Docenti
Art. 10	Verifiche dell'apprendimento
Art. 11	Propedeuticità e criteri di passaggio agli anni successivi
Art. 12	Piani di studio
Art. 13	Prova finale
Art. 14	Passaggi e trasferimenti
Art. 15	Norme transitorie
Art. 16	Ordinamento didattico
Art. 17	Manifesto annuale degli studi della Facoltà
Art. 18	Calendario accademico
Art. 19	Calendario degli esami di profitto
Art. 20	Decadenza dalla posizione di Studente e sospensione della frequenza
Art. 21	Valutazione dell'attività didattica
Art. 22	Riconoscimento degli studi pregressi
Art. 23	Sito Web
Art. 24	Norme finali

Allegati:

1. Ordinamento didattico
2. Piano degli studi
3. Norme transitorie per passaggio dal DU al CL

## **Art. 1 - Finalità**

1.1 Il presente Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Logopedia, di seguito denominato "regolamento", viene formulato in conformità con le disposizioni contenute nel D.M. n. 509 del 3/11/99 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei", nel D.M. 4/8/2000 "Determinazione delle classi universitarie", nel D.M. 2/4/2001 "Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie" e nel rispetto del Regolamento Didattico di Ateneo.

1.2 Il presente regolamento disciplina i principi generali del corso di Laurea in Logopedia.

1.3 Obiettivi formativi qualificanti:

I Laureati nei Corsi di Laurea sono ai sensi della legge 10 agosto 2000 n. 251, art. 3 comma 1 operatori delle professioni sanitarie dell'area riabilitativa e dovranno essere dotati:

- Delle basi scientifiche e della preparazione teorico-pratica necessarie per essere abilitati all'esercizio della professione di logopedista e della metodologia e cultura necessarie per la pratica della formazione permanente, nonché di un livello di autonomia professionale, decisionale ed operativa derivante da un'adeguata preparazione teorico-pratica che includa anche l'acquisizione di competenze comportamentali e che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico, così da garantire, a termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilità nell'ambiente di lavoro.
- Delle conoscenze teorico essenziali che derivano dalle scienze di base, nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale; della capacità di collaborare con le diverse figure professionali nelle attività sanitarie di gruppo; della capacità di applicare, nelle decisioni professionali, anche i principi dell'economia sanitaria; della capacità di riconoscere i problemi sanitari della comunità e di intervenire in modo competente.

Il profilo professionale dei laureati dovrà comprendere la conoscenza:

delle norme di deontologia professionale generale e specifica;

dei linguaggi informatici nonché una approfondita conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;

degli interventi sul linguaggio e sulla comunicazione relativamente alle diverse fasce di età evolutiva, adulta e geriatrica.

I Laureati dovranno inoltre:

acquisire la capacità di individuare e favorire le interazioni linguistico comunicative adeguate alle necessità delle persone nei vari ambiti sociali in cui esse si esplicano. adulta e geriatrica.

Apprendere le conoscenze per la comprensione dei fenomeni biologici, degli organi e degli apparati riguardo a quelli coinvolti nella comunicazione e nel linguaggio.

Comprendere i principi di fisiopatologia del linguaggio e della comunicazione nonché delle specifiche correlazioni cliniche comprese quelle con organi, sistemi ed apparati con funzione comunicativa

Strutturare conoscenze di base teoriche e metodologiche relative alla comunicazione umana.

Identificare i bisogni di intervento sul linguaggio e sulla comunicazione.

I laureati nel corso di laurea in Logopedista svolgeranno l'attività di logopedista, nei vari ruoli ed ambiti professionali pubblici e privati, sanitari e bio-medici.

A tal fine laureati della classe dovranno avere acquisito anche

- Una adeguata esperienza nello studio indipendente e nella organizzazione della propria formazione permanente e la capacità di effettuare una ricerca bibliografica e di aggiornamento, la capacità di effettuare criticamente la lettura di articoli scientifici derivante anche dalla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea, oltre che l'italiano, che consenta loro la comprensione della letteratura internazionale e l'aggiornamento.
- La competenza informatica utile alla gestione dei sistemi informativi dei servizi, ed alla propria autoformazione.

La durata del corso per il conseguimento della laurea è di tre anni.

1.4 Per garantire la revisione annuale dei corsi, modalità specifiche e aspetti organizzativi relativi al corso di studio vengono riportati nel manifesto annuale degli studi.

1.5 Il presente regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione da parte degli organi accademici competenti.

## **Art. 2 - Titoli e corsi di studio**

2.1 Alla facoltà di Medicina e Chirurgia fa capo il Corso di Laurea in Logopedia, appartenente alle classe 2:delle Lauree nelle professioni sanitarie della Riabilitazione

2.2 Al compimento degli studi del Corso di Laurea in Logopedia Classe 2 delle Lauree nelle professioni sanitarie della Riabilitazione, viene conseguita la Laurea in Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di Logopedista)con la denominazione del Corso e della Classe di appartenenza.

2.3 Come supplemento al diploma del Corso di Laurea di ogni titolo di studio la Facoltà può rilasciare un certificato che riporta le principali caratteristiche relative al curriculum specifico dello studente.

2.4 Il corso di Laurea in Logopedia si svolge nella sede della Facoltà.

## **Art. 3 - Organi del Corso di Laurea**

1. il **Consiglio di Corso di Laurea** (CCL), costituito da tutti i Docenti del Corso, da una rappresentanza (in numero di tre) di Logopediste - e degli studenti; un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.
2. il **Presidente del Corso**, eletto ogni quattro anni tra i Professori di Ruolo Universitari, dai membri del Consiglio del Corso di Laurea;

3. **il Coordinatore teorico-pratico del Corso**, nominato ogni quattro anni dal Consiglio di Corso di Laurea tra i Docenti Logopedisti che esercitano la professione da almeno 8 anni ed in possesso di una documentata formazione di Logopedista e di una documentata esperienza in campo formativo specifico; per ogni Sezione formativa è previsto un Coordinatore.

I Coordinatori teorico-pratici operano in stretta collaborazione al fine di assicurare la massima omogeneità tra le diverse sezioni formative. A questo fine si avvalgono della collaborazione di tutori che coordinano i singoli anni di corso (tutori - coordinatori d'anno).

Il Coordinatore teorico-pratico si uniforma alle deliberazioni del Consiglio di Corso di Laurea e coadiuva il Presidente per le seguenti funzioni:

- a. coordinare la struttura organizzativa della Sezione di corso;
- b. partecipare alla valutazione delle candidature alla docenza nelle discipline dell'area professionale;
- c. individuare il personale logopedista per le funzioni di *tutorato Tutor--Coordinatore d'anno*
- d. individuare le unità operative ed i servizi da utilizzare per le attività di tirocinio e formulare proposte per le modalità di svolgimento delle stesse;
- e. individuare il personale logopedista cui affidare la funzione di Tutor *di tirocinio*;
- f. coordinare l'attività didattica tra i Docenti delle discipline dell'area Logopedica;
- g. coordinare gli insegnamenti professionalizzanti, compreso il tirocinio, con gli insegnamenti teorico-scientifici
- h. elaborare il progetto formativo del tirocinio annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Corso di Laurea avvalendosi della collaborazione dei Tutori professionali dei singoli anni di corso.
- i. Per le attività di cui ai precedenti punti d,e, g,h, il coordinatore teorico-pratico si avvale della collaborazione dei tutori professionali coordinatori d'anno.

#### **Art. 4 - Crediti formativi universitari**

4.1 I corsi di studio sono formulati con riferimento al credito formativo universitario (CFU), di seguito denominato credito.

4.2 Al credito corrisponde un impegno di 25 ore di lavoro complessivo per uno studente con adeguata preparazione iniziale; Tale impegno comprende le ore di didattica formale (frontale) e interattiva, lo studio individuale, o altre attività formative.

L'eventuale debito formativo dovrà essere colmato secondo quanto previsto dal Consiglio di Corso di Laurea (CCL).

4.3 Per il Corso di Laurea in Logopedia sono previsti 180 CFU complessivi, articolati in tre anni di corso e suddivisi nel seguente modo.

a) 180 CFU comprensivi:

- delle ore di lezione (ex cathedra e didattica tutoriale a piccoli gruppi);
- delle ore di attività didattica elettiva (seminari, corsi monografici, attività pratiche e/o sperimentali);
- delle ore dedicate all'apprendimento della lingua straniera;
- delle ore dedicate alla preparazione della prova finale;

- delle ore di studio autonomo necessarie allo studente per completare la sua formazione (fino ad un massimo del 30% dei crediti complessivi);
- ore dedicate al tirocinio professionalizzante all'interno dei diversi corsi integrati;
- in attività formative finalizzate alla maturazione di specifiche capacità professionali (tirocinio);

4.4 I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo Studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode

4.5 Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa università, ovvero nello stesso o altro corso di altra università, compete al Consiglio di Corso di Laurea in Logopedia che accoglie lo studente.

4.6 Il Consiglio di Corso di Laurea può riconoscere come crediti le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione la Facoltà abbia concorso.

## **Art. 5 - Requisiti di ammissione al corso di Laurea in LOGOPEDIA**

5.1 Per essere ammessi al corso di laurea in Logopedia occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

5.2 Il numero massimo di Studenti iscrivibili al Corso di Laurea in Logopedia è stabilito dalle autorità accademiche in relazione ai fabbisogni dell'ambito lavorativo specifico, alle strutture didattiche ed al personale docente disponibile.

5.3 Le conoscenze richieste agli Studenti che si iscrivono al Corso di Laurea in Logopedia, valutate sulla base dell'esame di ammissione (26 domande di logica e cultura generale, 18 domande per ciascun altra materia biologia, chimica fisica e matematica,) prevedono che lo studente che abbia ottenuto un punteggio minore o uguale a 8 in ciascun gruppo di domande (Biologia, Chimica Fisica e Matematica) sia ammesso con debito formativo. Gli studenti con debiti formativi dovranno frequentare uno o più corsi suppletivi predisposti dalla Facoltà.

5.4 L'acquisizione del Diploma di Laurea in Logopedia è prerequisite per l'iscrizione ai Corsi di Laurea Specialistica della stessa classe ove previsti.

5.5 Il passaggio da altro corso di studio della facoltà di Medicina e Chirurgia è subordinato all'esame di ammissione. Il Consiglio di Corso di Laurea ricevente, valuta il numero di crediti riconosciuti.

5.6 Il riconoscimento degli studi universitari svolti in altre Facoltà e nello stesso corso di studi ma di altra Università è demandato alla competenza del Consiglio di Corso di Laurea.

## **Art. 6 - Tipologia delle forme didattiche**

6.1 Le attività didattiche possono assumere tutte le forme previste dalla normativa vigente ed altre in attuazione della sperimentazione didattica.

6.2 Il Consiglio di Corso di Laurea può attuare forme diversificate di didattica, anche mediante l'ausilio di sussidi informatici e audiovisivi per l'auto-apprendimento.

6.3 Le attività didattiche pratiche o di laboratorio, facenti parte dei singoli insegnamenti e/o corsi integrati, oltre che quelle di tirocinio, potranno essere svolte con l'approvazione del Consiglio di Corso di Laurea anche presso qualificati enti pubblici e privati con i quali l'ateneo abbia stipulato apposite convenzioni.

6.4 Sempre con apposite convenzioni o nel quadro di programmi di mobilità studentesca o di cooperazione Università-Enti-Imprese, verrà favorita l'effettuazione di stage o tirocini e di periodi di studio anche all'estero, sia presso laboratori di ricerca universitari o extrauniversitari, sia presso enti e imprese qualificate. L'attività di stage o tirocinio verrà svolta in conformità alla normativa vigente.

6.5 Il Consiglio di Corso di Laurea può decidere di attuare forme di didattica a distanza.

6.6 Il Consiglio di Corso di Laurea può proporre alla facoltà di attivare insegnamenti a distanza che coinvolgano Facoltà diverse o Facoltà di differenti Atenei.

## **Art. 7 - Tipologia degli insegnamenti**

7.1 Tutti gli insegnamenti sono organizzati e coordinati dalla Facoltà nel rispetto dei criteri e dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente e comprendono un'attività didattica complessiva che viene espressa in termini di crediti.

7.2 Gli insegnamenti possono svolgersi anche come corsi integrati. Per ogni Corso Integrato il Presidente designerà un Coordinatore

7.3 Un insegnamento può articolarsi in moduli didattici coordinati affidati a docenti diversi.

7.4. L'identità di denominazione di insegnamenti comuni a più corsi di laurea non comporta necessariamente l'identità di programmi e di svolgimento.

7.5. Gli insegnamenti sono impartiti mediante varie modalità didattiche per un numero di ore totali rispettoso dei limiti previsti dagli ordinamenti degli studi vigenti e secondo le modalità definite nel presente regolamento.

7.6. La durata e l'articolazione degli insegnamenti sono stabiliti nel presente regolamento.

## **Art. 8 Frequenza ai corsi**

8.1 La Facoltà, nella propria organizzazione didattica, garantisce allo Studente il diritto di frequenza per almeno un percorso formativo completo. Il Consiglio del Corso di Laurea in Logopedia disciplina le modalità di accertamento della frequenza, anche ai fini del rilascio di attestazione di frequenza richiesto dallo studente.

8.2 Lo Studente ha il diritto/dovere di frequentare le lezioni e di partecipare attivamente e criticamente a tutte le attività formative previste dal corso di Laurea  
Sono altresì da considerare le ore di studio autonomo necessarie allo studente per completare la sua formazione (Art. 4.3f).

8.3 Il Docente è tenuto ad attestare che lo studente ha frequentato il suo insegnamento con modalità decise dal Consiglio di Corso di Laurea.

8.4 La frequenza all'attività didattica – teorica programmata e di tirocinio è obbligatoria. Lo Studente è tenuto a frequentare le attività didattiche, formali, non formali, professionalizzanti, del Corso di Laurea per un numero massimo di 4500 ore e comunque nel rispetto della normativa nazionale e della CE.

La frequenza viene verificata dai Docenti adottando le modalità di accertamento stabilite dal Consiglio di Corso di Laurea, tenendo conto delle seguenti linee:

- i Docenti nei modi che riterranno più idonei ed opportuni, accerteranno la partecipazione degli studenti all'attività didattica.
- il Coordinatore di ciascun Corso integrato o il docente responsabile dell'insegnamento comunicherà alla Segreteria Centrale della Facoltà, al termine del Corso, i nominativi degli Studenti che non hanno raggiunto il numero minimo di ore di attività didattica, prevista ed organizzata per ogni corso, in maniera adeguata e congrua per poter sostenere l'esame di profitto.

Le assenze non dovranno superare di norma il 25% delle ore di attività didattica formale e non formale programmata.

L'attestazione di frequenza alle attività didattiche obbligatorie di un corso di insegnamento è necessaria allo Studente per sostenere il relativo esame.

Lo Studente che non abbia ottenuto l'attestazione di frequenza di ciascun Corso ufficiale di un determinato anno, nel successivo anno accademico viene iscritto, anche in soprannumero, come ripetente del medesimo anno di corso, con l'obbligo di frequenza ai corsi per i quali non ha ottenuto l'attestazione.

8.5 Il numero di Studenti ammissibili a frequentare insegnamenti o altre attività formative che prevedano l'utilizzazione di reparti di degenza, di laboratori o particolari strumentazioni viene disciplinato dal CCL.

## **Art. 9 - Impegno didattico dei Docenti**

9.1 I Docenti, secondo le rispettive norme di stato giuridico, adempiono ai compiti didattici svolgendo le relative attività anche in più Corsi di Laurea.

9.2 Le strutture didattiche, nell'ambito della programmazione annuale, ripartiscono le attività didattico-formative, incluse quelle attinenti al tutorato, in modo da assicurare la piena utilizzazione dei Docenti, nonché un'equa distribuzione del carico didattico complessivo.

9.3 La vigilanza su ogni forma di attività didattica compete al Preside della Facoltà.

9.4 Deve essere garantita da parte del Docente un'adeguata presenza per le attività di tutorato e per il ricevimento degli Studenti durante l'intero arco dell'anno, indipendentemente dalla programmazione temporale dei Corsi.

9.5 I Docenti sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio di Laurea e ad ogni altro organismo di cui facciano parte.

9.6 Ciascun Docente è tenuto ad annotare, giorno per giorno, in apposito registro, anche con l'ausilio di mezzi informatici, con modalità che saranno stabilite dal Regolamento Didattico di Ateneo, l'argomento delle attività didattiche svolte.

Nello stesso registro dovrà essere altresì indicata ogni altra attività didattica, formativa, istituzionale. Il registro potrà essere richiesto in corso d'anno dal Preside o dal Rettore e dovrà essere depositato al termine dell'anno accademico presso l'Ufficio di Presidenza di Facoltà.

## **Art. 10 - Verifiche dell'apprendimento**

10.1 Il programma ufficiale dell'insegnamento esplicita le modalità di valutazione previste (ad esempio, prova pratica, prova orale, tests a risposta multipla, discussione di casi clinici ecc.).

10.2 Le prove di valutazione della preparazione degli studenti si distinguono in:

- a) esami di profitto, eventualmente svolti anche tramite prove di valutazione intermedie – non certificative – e prove di idoneità.
- b) Esame di tirocinio annuale.

10.3 Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal Preside di Facoltà e sono presiedute dal Professore Ufficiale dell'insegnamento o, là dove è previsto, dal Coordinatore del Corso. Possono farne parte: professori e ricercatori dello stesso settore scientifico disciplinare o di settore affine, o, in caso di comprovata necessità, cultori della materia. Le commissioni debbono operare con la presenza di tre membri, uno dei quali è il Coordinatore del Corso Integrato. In caso di comprovata necessità per lo stesso esame di profitto possono operare simultaneamente più commissioni, ognuna delle quali presieduta da un docente dello stesso settore scientifico disciplinare o di settore affine. La verbalizzazione e la registrazione dell'esito dell'esame di profitto sono a cura del presidente della commissione. Nella verbalizzazione sono soppressi i voti dei singoli commissari.

10.4 La valutazione degli esami di profitto è espressa in trentesimi. L'esame di profitto, che è pubblico, è superato se lo studente consegue la votazione minima di 18/30. Ove venga conseguito il voto massimo di 30/30, può essere concessa, all'unanimità, la lode.

10.5 I crediti relativi ad un insegnamento vengono acquisiti al momento del superamento dell'esame di profitto.

10.6 L'esito positivo dell'esame di profitto è riportato sul libretto di iscrizione dello Studente. Il Presidente della Commissione, è responsabile della corretta trasmissione della documentazione relativa all'esame ai competenti uffici amministrativi

10.7 Per gli insegnamenti articolati esclusivamente in moduli la valutazione degli studenti sui singoli moduli dà luogo a un'unica e complessiva votazione finale.

10.8 Non è consentito ripetere un esame di profitto già verbalizzato con esito positivo.

10.9 Per essere ammesso agli esami di profitto, lo studente deve:

- a) aver ottenuto la dichiarazione di frequenza ove e come prevista;
- b) aver soddisfatto le propedeuticità obbligatorie;
- c) aver risposto all'appello d'esame;
- d) essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi.

10.10 Le sessioni d'esame previste sono quelle di:

- **febbraio**, (sessione primaverile)
- **giugno, luglio** (sessione estiva)
- **settembre** (sessione autunnale)
- **dicembre, gennaio** (prolungamento sessione autunnale)
- **febbraio** (sessione straordinaria)

10.11 Per essere ammesso all'anno successivo lo studente deve aver ottenuto la valutazione positiva del tirocinio entro la sessione autunnale e superato tutti gli esami, **con un debito massimo di tre**, entro il 30 settembre (sessione autunnale).

10.12 **Ripetente**: è lo studente che non abbia ottenuto tutte le attestazioni di frequenza dell'anno precedente o non abbia superato gli esami previsti dal precedente punto 11.12 o non abbia ottenuto valutazione positiva all'esame di tirocinio.

10.13 **Fuori corso**: è lo studente, se iscritto al terzo anno, che abbia ottenuto tutte le firme di frequenza ma non abbia sostenuto tutti gli esami, compresa la prova finale.

10.14 È previsto lo status di ripetente per non più di una volta per ogni anno di corso. La condizione di fuori corso può essere mantenuta per non più di due anni. Lo studente non può comunque superare i sette (7) anni per il conseguimento della Laurea.

10.15 In ciascuna sessione lo studente può sostenere senza alcuna limitazione numerica tutti gli esami per i quali i vincoli previsti al comma 11.10 vengono soddisfatti.

10.16 Gli esami sostenuti in difetto anche di uno solo dei requisiti di cui al comma 10.9 sono nulli di fatto e di diritto. Dell'annullamento sarà data comunicazione scritta agli interessati.

## **Art. 11 Propedeuticità e criteri di passaggio agli anni successivi**

11.1 E' fatto obbligo agli studenti dei singoli anni il superamento dell'esame di tirocinio di anno

## **Art. 12 - Piani di studio**

12.1 Il piano di studio ufficiale è definito e approvato dal CCL e viene allegato al presente regolamento didattico.

12.2 Le scelte relative alle attività formative della tipologia **d**. [attività formative a scelta dello studente] di cui al D.M. n. 509 del 03.11.99 sono effettuate autonomamente dallo studente.

## **Art. 13 – Prova finale**

13.1 Per essere ammesso all'esame finale per il conseguimento del titolo lo studente deve:

- a) aver superato tutti i prescritti esami di profitto e prove di conoscenza e aver acquisito le certificazioni e i crediti previsti dal regolamento;
- b) essere in regola con il pagamento delle tasse, dei contributi universitari e delle spese accessorie;
- c) essere iscritto all'esame finale.

13.2 La prova finale prevede:

- a) prova pratica, da svolgersi prima della dissertazione della tesi e rivolta a verificare il livello di competenza raggiunto dallo studente, dà luogo ad un giudizio di *idoneità* o *non idoneità*;
- b) dissertazione tesi di laurea.

13.3 La valutazione dell'esame finale per il conseguimento del titolo accademico è espressa in centodecimi. L'esame si intende superato se la valutazione è di almeno 66/110. Per la concessione della lode è richiesta l'unanimità della commissione.

A determinare il voto finale contribuiscono la media dei voti conseguiti negli esami di profitto, fino al 60%, e la media dei voti ottenuti negli esami di tirocinio (di norma uno per anno di corso), fino al 40%.

Ulteriori punti possono essere assegnati dalla commissione esaminatrice al termine della dissertazione della tesi di laurea e quindi concorrere alla determinazione del voto finale.

13.4 *La Commissione per la prova finale* è composta da non meno di 7 e non più di 11 Membri, nominati dal Rettore su proposta del CCL e comprende almeno 2 Membri designati dal Collegio professionale, ove esistente, ovvero dalle Associazioni professionali individuate con apposito decreto del Ministero della Salute sulla base della rappresentatività a livello nazionale. Le date delle sedute sono comunicate ai Ministeri dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e della Salute che possono inviare esperti, come loro Rappresentanti, alle singole sessioni. In caso di mancata designazione dei predetti componenti, il Rettore esercita il potere sostitutivo.

## **Art. 14 Passaggi e trasferimenti**

14.1 I passaggi e i trasferimenti sono deliberati dal Consiglio di Corso di Laurea anche in base al numero dei posti programmati disponibili. Le richieste di nullaosta al trasferimento saranno accolte tra il primo luglio e il 31 agosto.

Dal primo appello d'esame successivo alla data in cui il Consiglio del Corso di Laurea ha deliberato in merito all'istanza di trasferimento, è consentito allo studente trasferito di compiere atti di carriera scolastica, ivi compresi gli esami di profitto relativi ad insegnamenti di cui sia stata convalidata la frequenza.

L'eventuale debito formativo viene definito dal Consiglio di Corso di Laurea che esamina il curriculum dello studente che chiede il passaggio e il trasferimento.

## **Art. 15 Norme transitorie**

15.1 Sono previste tabelle di comparazione fra i precedenti ordinamenti degli studi e quello attuale (Scuola Diretta a Fini Speciali in Logopedia e Diploma Universitario per Logopedista) per il riconoscimento dei crediti e l'individuazione di eventuali debiti formativi nonché le modalità per l'integrazione richieste che verranno stabilite, caso per caso, dal CCL. Si allega inoltre al presente Regolamento il Piano di studi per gli studenti iscritti nell'A.A. 2001/2002 al I, II e III anno del DU per Logopedista che richiedono il passaggio al Corso di Laurea e le relative integrazioni richieste (Allegato 3).

Il presente regolamento andrà in vigore dall'a.a. 2002-2003.

## **Art. 16 Ordinamento didattico**

16.1 L'ordinamento didattico del Corso di Laurea in Logopedia approvato dal CCL e dal Consiglio di Facoltà, è allegato al presente Regolamento (Allegato 1).

## **Art. 17 - Manifesto annuale degli studi della Facoltà**

17.1 Il manifesto annuale degli studi della Facoltà (di seguito Manifesto degli studi) pubblicizza l'offerta formativa del Corso di Laurea in Logopedia.

17.2 Il Manifesto degli studi contiene i piani di studio ufficiali con i relativi curricula comprendenti:

- a) le denominazioni degli insegnamenti attivati, o corsi integrati, con i relativi crediti e l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari;
- b) l'eventuale articolazione degli insegnamenti in moduli con l'indicazione dei crediti e dei settori scientifico-disciplinari per ogni modulo.

17.3 Nel manifesto degli studi sono inoltre indicati:

- a) le date di inizio e fine delle lezioni e delle sessioni di esame;
- b) le norme per le scelte dei curricula;
- c) le norme relative alla scelta delle attività didattiche a scelta dello studente, e altre;
- d) la distribuzione nei vari anni di corso e nei periodi didattici degli insegnamenti attivati e le eventuali propedeuticità;
- e) le modalità per la concessione delle attestazioni di frequenza ai singoli corsi;
- f) altre date di interesse per gli studenti.

17.4 Il Consiglio di Facoltà provvede, di norma, entro il mese di marzo di ogni anno, all'approvazione del Manifesto degli studi per l'anno accademico successivo, su proposta del Consiglio di Corso di Laurea.

### **Art. 18 - Calendario accademico**

18.1 Le lezioni, di norma, iniziano il 1° ottobre e terminano il 15 giugno.

18.2 Ogni anno di corso può essere articolato in due periodi didattici opportunamente intervallati per consentire lo svolgimento degli esami.

18.3 Entro il 31 marzo di ogni anno la facoltà stabilisce le date di inizio e di fine delle lezioni per periodo e per corso di studio per l'anno accademico successivo.

18.4 Il calendario delle lezioni è emanato dal Preside, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Facoltà, su proposta del Consiglio di Corso di Laurea.

### **Art. 19 - Calendario degli esami di profitto**

19.1 Il calendario degli esami di profitto deve prevedere almeno sei appelli annuali, di cui almeno due per ogni sessione d'esame.

19.2 In nessun caso un appello di esame può essere cancellato o anticipato rispetto alla data e all'ora prefissata nel calendario.

19.3 Per studenti fuori corso possono essere previsti appelli di esame al di fuori delle normali sessioni.

19.4 Il calendario degli esami di profitto deve essere reso noto almeno sei mesi prima dell'inizio delle sessioni.

### **Art. 20 - Decadenza dalla posizione di Studente e sospensione della frequenza**

20.1 Lo studente non può superare i sette anni per il conseguimento della laurea. Decorso tale termine il medesimo incorre nella decadenza e perde definitivamente la qualità di studente.

Qualora lo studente dichiarato decaduto intendesse riprendere gli studi, dovrebbe superare nuovamente l'esame di ammissione e collocarsi in graduatoria in posizione utile per l'iscrizione. In tal caso il CCL, di cui al precedente art. 4, valuta la non obsolescenza dei crediti acquisiti dallo stesso.

Lo studente, presentando apposita domanda documentata, previo parere favorevole del CCL, può sospendere o differire la frequenza per motivi quali: servizio militare o civile sostitutivo di questo, gravidanza o malattia.

### **Art. 21 Valutazione dell'attività didattica**

21.1 Come previsto nello Statuto, il Preside sottopone annualmente al Consiglio di Facoltà per l'approvazione una relazione sull'attività didattica della Facoltà, predisposta sulla base delle indicazioni fornite dai Consigli di Corso di Laurea e dal Comitato paritetico per la didattica.

21.2 La Facoltà rileva periodicamente, mediante appositi questionari compilati dagli studenti iscritti ai singoli corsi di studio, i dati concernenti la valutazione della funzionalità e della efficacia dell'organizzazione didattica da parte degli studenti relativamente ai corsi di studio ad essa afferenti.

21.3 Ciascun Corso di Laurea è sottoposto con frequenza annuale ad una valutazione riguardante:

- a) l'efficienza organizzativa del Corso e delle sue strutture didattiche;
- b) la qualità e la quantità dei servizi messi a disposizione degli Studenti;
- c) la facilità di accesso alle informazioni relative ad ogni ambito dell'attività didattica;
- d) l'efficacia e l'efficienza delle attività didattiche analiticamente considerate, comprese quelle finalizzate a valutare il grado di apprendimento degli Studenti;
- e) il rispetto da parte dei Docenti delle deliberazioni del Comitato Didattico, la *performance* didattica dei Docenti nel giudizio degli Studenti;
- f) la qualità della didattica, con particolare riguardo all'utilizzazione di sussidi didattici informatici e audiovisivi;
- g) l'organizzazione dell'assistenza tutoriale agli Studenti;
- h) il rendimento medio degli Studenti, determinato in base alla regolarità dei curriculum ed ai risultati conseguiti nel loro percorso di Studi.
- i) Il Comitato Didattico, in accordo con il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, indica i criteri, definisce le modalità operative, stabilisce e applica gli strumenti più idonei per espletare la valutazione dei parametri sopra elencati ed atti a governare i processi formativi per garantirne il continuo miglioramento, come previsto dai modelli di *Qualità Assurance*. La valutazione dell'impegno e delle attività didattiche espletate dai Docenti viene portata a conoscenza dei singoli Docenti, discussa in Comitato Didattico e considerata anche ai fini della distribuzione delle risorse.

## **Art. 22 Riconoscimento degli studi pregressi**

22.1 Il riconoscimento di laurea conseguita all'estero viene deliberato dal Consiglio di Corso di Laurea e approvato dalla Facoltà.

## **Art. 23 Sito Web**

24.1 Il Corso di Laurea predispone un sito Web contenente tutte le informazioni utili agli Studenti, al Personale Docente, al Personale Amministrativo e cura la massima diffusione del relativo indirizzo anche nel mondo delle scuole, organizzazioni rappresentative a livello locale, del mondo della produzione dei servizi e delle professioni.

## **Art. 24 Norme finali**

24.1 Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si fa riferimento allo statuto dell'Università di Parma ed al Regolamento Didattico di Ateneo e di Facoltà.

24.2 Al termine del primo anno accademico di applicazione, il presente Regolamento sarà sottoposto a verifica da parte del Consiglio di Corso di Laurea.